

Associazione “La Fontana”

Statuto sociale

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

ART. 1 - E' costituita il giorno 24 novembre 2005 in Rustignè di Oderzo l' Associazione Ricreativa Culturale “La Fontana”.

ART. 2 - L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. La sede è in Via Pragatta nr. 11 a Rustignè di Oderzo (TV) nei locali di proprietà del Comune.

ART. 3 - L'Associazione, intende promuovere progetti ricreativi culturali di norma rivolti alla popolazione della frazione. L'Associazione, in concreto, si propone di:

1. Promuovere, sostenere e valorizzare iniziative e attività proposte dalla comunità;
2. Organizzare in proprio o partecipare a manifestazioni, seminari, corsi di carattere culturale ricreativo;
3. Utilizzare al meglio le strutture comunali messe a disposizione della frazione;
4. Organizzare eventi di tutti i tipi, sportivi, culturali, educativi ecc. anche a pagamento;
5. Gestire il circolo Bar come da autorizzazione comunale.

ART. 4 - Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione potrà: operare direttamente, ovvero collaborare con altre Associazioni aventi finalità analoghe; stipulare accordi con Enti Locali, Fondazioni, Enti privati; svolgere attività di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e non esclusiva.

ART. 5 - Le predette attività vengono svolte dall'Associazione mediante le prestazioni dei propri aderenti e non sono oggetto di retribuzione. Il regolamento dell'Associazione stabilisce criteri e modalità di rimborso delle spese documentate sostenute dagli Associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti per quelle attività che lo necessitano. Tale decisione dovrà essere supportata da almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – ASSOCIATI

ART. 6 – L'Associazione è aperta a tutti. Chi desidera associarsi, nel presentare apposita domanda, assume l'obbligo, per consapevole accettazione, di osservare il presente Statuto ed i Regolamenti sociali, e si impegna contestualmente a versare la quota di iscrizione. I minori di 18 anni devono essere autorizzati da un genitore. L'iscrizione e la qualifica di Socio risulta dall'apposito libro Soci. Gli associati hanno il diritto di essere informati circa le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare e intervenire alle Assemblee, di svolgere le attività concordate, limitatamente ai soci di 18 anni o più di votare direttamente o per delega.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito e garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. Essi inoltre si impegnano a mantenere un comportamento degno e corretto nei confronti degli altri Associati e dell'Associazione in quanto tale, nonché delle altre Associazioni con le quali l'Associazione collabora o comunque entra in contatto.

ART. 7 - Gli Associati hanno diritto: a) a frequentare i locali dell'Associazione b) ad avvalersi dei servizi che l'Associazione predisporrà per i Soci c) alle eventuali pubblicazioni dell'Associazione d) a partecipare ai corsi e ai seminari e alle altre attività dell'Associazione

ART. 8 - La qualità di Socio si perde per decesso, morosità, indegnità o dimissioni. La morosità sarà accertata dalla Giunta Esecutiva e dichiarata dal Consiglio Direttivo; gli Associati in mora non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea e possono essere limitati nella fruizione dei servizi e della attività dell'Associazione. L'indegnità sarà sancita dal Consiglio Direttivo, previa audizione del socio che si vuole espellere o sospendere. L'espulsione o la sospensione sarà relazionata alla successiva assemblea dei soci. La sospensione comporta l'allontanamento temporaneo dall'Associazione e dalle sue attività del Socio. Il Consiglio Direttivo deve periodicamente rivalutare la posizione dei Soci espulsi o sospesi. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate con ricorso alla decisione del collegio dei Probiviri.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea
- B) il Consiglio Direttivo
- C) la Giunta esecutiva
- D) il Presidente e il Vicepresidente
- E) il Segretario
- F) l'Amministratore
- G) collegio dei Probiviri

A) L'ASSEMBLEA

ART. 10 - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Le sue deliberazioni, conformi alla legge del presente Statuto, obbligano gli associati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo e il collegio dei Probiviri
- b) approvare le delibere di grande rilevanza che le sottopone il Consiglio Direttivo
- c) approvare il bilancio preventivo e il correlato programma di attività
- d) approvare il rendiconto economico e finanziario e la correlata relazione sulla gestione e sulle attività dell'associazione
- e) approvare l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili del valore superiore a 10.000,00 euro.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle variazioni allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo
- b) sullo scioglimento dell'associazione
- c) sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione, nel caso di scioglimento, individuando obbligatoriamente altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea delibera inoltre su tutti gli argomenti in relazione ai quali sono attribuite ad essa competenze dalla legge. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni Associato di diciotto anni o più ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un proprio delegato con atto di delega scritto. Non sono consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta. Nessun associato può disporre di più di una delega. L'elezione del Consiglio Direttivo e del collegio dei Probiviri avverrà per scrutinio segreto, a ogni socio verrà fornita una (o due in caso di delega) cartella elettorale contenente l'elenco di tutti i Soci con diciotto anni o più in ordine alfabetico. Ogni Associato con diritto di voto apporrà tre preferenze per il Consiglio Direttivo e una per il collegio dei Probiviri. Si dovrà indicare il numero delle preferenze espresse per il Consiglio Direttivo. In caso di parità tra due o più candidati prevarrà il candidato più anziano. Nel caso un socio abbia raccolto preferenze sufficienti sia per il Consiglio Direttivo sia per il Collegio dei Probiviri dovrà, contestualmente alla fine dello spoglio, scegliere quale carica rivestire, in caso contrario il socio farà parte dell'organo per il quale ha raccolto più voti. Contestualmente alla fine dello spoglio, è facoltà del socio già nominato Probiviro, rinunciare alla carica per assumere quella di Consigliere e viceversa.

ART. 11 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può avvenire anche fuori della sede. La convocazione è fatta con avviso scritto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente la data, il luogo e la sede della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco dei soci aventi diritto al voto. L'avviso può avvenire anche a mezzo affissione nella sede dell'associazione, nel qual caso il preavviso deve essere di almeno 15 giorni.

ART. 12 - L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria secondo le competenze fissate nell'articolo 10. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura del bilancio.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea sarà sempre valida qualunque sia il numero di Soci presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, quando siano presenti due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Le

Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario constatano la regolarità della convocazione, delle deleghe e il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Detto verbale dovrà essere reso pubblico in tempi ragionevoli.

ART. 13 - Le deliberazioni assembleari, in particolar modo i bilanci e i rendiconti, dovranno essere registrate in tempi ragionevoli nell'apposito libro verbali.

B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 – Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è di 1 ogni 20 soci. In ogni caso sarà di minimo 15 e massimo 19 membri. I consiglieri eletti durano in carica tre anni. Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i soci minori di anni 18. I due terzi più uno dei componenti il Consiglio Direttivo devono essere residenti in Rustignè oppure esserlo stati. La Composizione del Consiglio sarà formata in base al numero dei voti ricevuti escludendo per graduatoria i soci non residenti e mai stati residenti in Rustignè, una volta raggiunto il loro numero massimo. In caso di mancanza, per qualsivoglia causa, di uno o più consiglieri eletti, gli altri, provvedono a sostituirli con i primi esclusi, quali risultano dalle ultime votazioni salvo che il consiglio non decida di sostituirli per collazione come previsto dall'art. 17 ter.. Non può essere sostituita più della metà del Consiglio, nel qual caso l'intero Consiglio sarà da considerarsi dimissionario e dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci e procedere a nuove votazioni. Le nuove votazioni devono essere indette entro 6 mesi dalla scadenza del mandato e dalla decadenza del consiglio.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:

- a) Predisporre il Bilancio di previsione con il relativo programma di attuazione
- b) Deliberare le assemblee dei soci
- c) Amministrare, nei limiti dell'operatività ordinaria e secondo i contenuti del bilancio di previsione e del programma di attuazione, il patrimonio dell'associazione, attribuendo anche mandati particolari
- d) Predisporre, per la presentazione in Assemblea, il rendiconto economico e finanziario e la relazione sull'attività svolta.
- e) Redigere, emanare, modificare o revocare (purché nell'ambito delle proprie competenze) i regolamenti dell'associazione e quei documenti obbligatori per legge.
- f) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci
- g) Deliberare per l'acquisto beni mobili e immobili di valore compreso tra 1.000,00 euro e 10.000,00 euro
- h) Deliberare sui progetti di attività proposti dalla Giunta Esecutiva definendo in particolare i budget di spesa destinati ai progetti stessi.
- i) Approvare le spese a consuntivo presentate dalla Giunta Esecutiva relative ai progetti già attivi. L'eventuale non approvazione di spese a consuntivo equivale a sfiduciare la Giunta Esecutiva. In tale evenienza il Consiglio Direttivo dovrà eleggere la nuova Giunta.
- j) Fissare l'ammontare delle quote associative
- k) Curare la tenuta del libro soci, del libro verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e la contabilità dell'associazione.

ART. 16 – Il Consiglio Direttivo sceglie di regola a scrutinio segreto fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore. Il Consiglio Direttivo sceglie i membri della Giunta Esecutiva quale organo organizzativo propositivo. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritiene necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due quinti dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; tale verbale dovrà essere reso pubblico anche a mezzo affissione nella sede dell'associazione.

ART. 17 bis - Il consigliere assente ingiustificato per 3 volte consecutive alle assemblee o non in regola con il rinnovo della tessera associativa da più di tre mesi, è considerato automaticamente dimissionario.

ART. 17 ter - I consiglieri dimissionari, entro 3 mesi, possono essere sostituiti dal consiglio direttivo da altri associati per collazione per il numero massimo di tre.

C) LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 18

La Giunta Esecutiva è composta da sette membri eletti fra i soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore ne fanno parte di diritto. I componenti della Giunta Esecutiva eletti durano in carica un anno salvo rinnovo del Consiglio Direttivo, nel qual caso la durata è fino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza, per qualsivoglia causa, di uno o più componenti della Giunta, il Consiglio Direttivo provvederà a nominarne di nuovi.

Alla Giunta sono affidati i seguenti compiti: .

- a) Eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e coordinare le attività dell'associazione
- b) Fissare la data della riunione del Consiglio Direttivo, predisporre l'ordine del giorno e prepararne i lavori. L'ordine del giorno dovrà sempre prevedere la voce 'Varie ed eventuali' al fine di permettere a ogni Consigliere di avanzare proposte o sottoporre al Consiglio Direttivo ogni tipo di richiesta o di discussione.
- c) Preparare, progettare, analizzare e proporre al Consiglio Direttivo modifiche alle attività esistenti oppure nuove attività rispettando le finalità e gli obiettivi dell'Associazione. Ogni attività dovrà avere uno o più responsabili, scelti fra gli associati, che, coordinati dalla Giunta Esecutiva, seguono la gestione dell'attività assegnata.
- d) Acquistare beni mobili e i materiali di consumo specificatamente approvati dal Consiglio Direttivo.
- e) Acquistare altri beni mobili ed i materiali di consumo necessari al funzionamento dei servizi messi a disposizione dei soci. Detti beni devono essere previsti nei budget di spesa approvati dal Consiglio Direttivo e avere un valore inferiore ai 1.000,00 euro. Tutte le spese devono essere raggruppate per ogni attività. Tale consuntivo dettagliato di spesa dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- f) Controllare e approvare i dati di bilancio comunicati dall'amministratore (revisori dei conti)

D) IL PRESIDENTE

ART. 19

Il presidente:

- a) Rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati.
- c) Modera e regola le discussioni in Assemblea dei soci, nel Consiglio direttivo e nella Giunta Esecutiva. Garantisce discussioni democratiche e si assicura che ogni Consigliere possa esprimersi, in seno al Consiglio, alla pari di tutti gli altri. E' incaricato di predisporre l'allontanamento di Soci o Consiglieri che non tengono, durante le attività dell'associazione, un comportamento rispettoso dell'Associazione, delle regole di civile confronto, delle religioni, delle leggi dello stato, dei singoli Associati. L'allontanamento può essere temporaneo o definitivo su decisione del Consiglio Direttivo come previsto dall'ART 8.
- d) E' assistito dal Segretario.
- e) Sovrintende all'amministrazione dell'Associazione.
- f) Coordina l'operato dei diversi organi dell'Associazione.
- g) E' il titolare per il trattamento dei dati personali degli Associati.
- h) E' titolare di firma congiunta con l'Amministratore per l'emissione di assegni.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal vicepresidente e in mancanza anche di questi dal Consigliere più anziano in età.

E) IL SEGRETARIO

ART. 20

Il Segretario:

- 1) Redige i verbali delle assemblee dei soci, del Consiglio Direttivo.
- 2) Su incarico del Consiglio Direttivo o del Presidente o della Giunta Esecutiva, predisporre la corrispondenza e le circolari e si occupa del loro recapito anche servendosi di collaboratori.
- 3) Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 lett. g) e art. 29 D.Lgs. 196/03, in relazione ai trattamenti svolti all'interno dell'Associazione, ha il potere e dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto e la corretta applicazione del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare sono compiti del Responsabile:

- a. nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo loro le idonee istruzioni
- b. vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati
- c. adottare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal Titolare e vigilare sul loro buon funzionamento e corretta applicazione
- d. nominare, se lo ritiene opportuno, un custode delle password e un amministratore di sistema
- e. con l'aiuto dell'amministratore di sistema, se nominato, attribuire ad ogni incaricato le credenziali di autenticazione, e verificarne il corretto uso e sostituzione
- f. con l'aiuto dell'amministratore di sistema, se nominato, verificare l'efficacia delle protezioni antivirus installate
- g. predisporre con frequenza almeno settimanale le copie di back-up o delegare a ciò un incaricato
- h. organizzare uno o più incontri formativi sulla privacy per gli incaricati
- i. predisporre il Documento Programmatico sulla Sicurezza e portarlo all'approvazione del Consiglio Direttivo/Presidente; aggiornarlo con frequenza annuale
- j. rispondere tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento alle richieste ed eventuali reclami degli interessati, nonché rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati e dare immediata esecuzione ai provvedimenti del Garante che dovessero riguardare l'associazione
- k. interagire con soggetti che per legge compiono verifiche, controlli o ispezioni sulla privacy

F) L'AMMINISTRATORE

ART. 21

L'Amministratore:

- a) Si occupa della contabilizzazione delle entrate e delle uscite;
- b) Redige i bilanci;
- c) Si occupa delle incombenze fiscali e contabili;
- d) E' responsabile di cassa e provvede ai versamenti sul c/c dell'associazione;
Tali versamenti sono obbligatori in caso la cassa sia superiore ai 1.000,00 euro;
- e) E' titolare di firma congiunta con il Presidente per l'emissione di assegni.

G) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 22

Il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, e eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. Tali membri non possono essere componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. In ogni caso l'elezione del Collegio decaduto si terrà in coincidenza dell'elezione del nuovo Consiglio, rimanendo nei pieni poteri. Gli eventuali Probiviri dimissionari saranno sostituiti secondo l'ordine risultante dalle elezioni. Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- a) decidere, in via definitiva e insindacabile, sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari di censura, sospensione ed espulsione. Qualora dovessero rendersi necessari elementi integrativi di giudizio, il Collegio può richiedere l'acquisizione di ulteriori documenti e disporre eventuali audizioni degli interessati. E' facoltà del Collegio valutare nel merito il provvedimento, modificandone la natura e la durata
- b) decidere, in via definitiva e insindacabile, sui ricorsi presentati congiuntamente da almeno 5 soci avverso delibere emesse dal Consiglio Direttivo, in merito al rispetto degli articoli del presente statuto e delle normative vigenti. Eventuali delibere giudicate in contrasto con lo statuto sociale o con la normativa vigente diventeranno inefficaci solo per la parte inficiata.

I componenti il Collegio dei Probiviri giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 23 - Il patrimonio è costituito: a) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 24 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- c) da erogazioni di enti o privati, donazioni o lasciti;
- d) da alienazioni dei beni dell'associazione.
- e) dalle quote di frequenza alle attività eventualmente organizzate.

TITOLO V - FORMAZIONE DEL BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale inizia il 1° gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2006. Entro la data di convocazione dell'assemblea di inizio anno il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e il programma di attività per sottoporli all'approvazione dell'assemblea. Entro la stessa data il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario e la relazione sulle attività svolte, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea. E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le cariche, fermo restando il diritto al rimborso di spese vive sostenute e documentate, sono assunte a titolo gratuito. Il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario (nonché le relazioni) sono resi pubblici contestualmente alla convocazione dell'assemblea ed evidenziano: - la composizione del patrimonio - la presenza o l'assenza di debiti di finanziamento o funzionamento - le fonti di finanziamento dell'associazione - le spese, l'avanzo e il disavanzo dell'associazione stessa. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le norme fiscali in vigore. Dovrà separarsi l'attività commerciale da quella sociale.

ART. 26 - I finanziamenti e le spese di pertinenza dell'associazione risultano da apposito conto di tesoreria acceso presso un Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo. Su tale conto hanno mandato di operare il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore, con firma congiunta di almeno due tra loro. Le operazioni di cassa trovano riscontro in apposito conto di cassa. Le operazioni effettuate sono registrate in apposita contabilità finanziaria.

ART. 27 - I valori in Euro riportati nel presente statuto si devono intendere di anno in anno adeguati alla variazione media dei prezzi secondo l'indice ISTAT.

ART. 28 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative in materia di associazioni.

ART. 29 - In caso di scioglimento dell'associazione i beni e i valori saranno devoluti a altro ente o associazione aventi finalità analoghe. E' vietato ogni forma di ripartizione ai soci.

ART. 30 - Le modifiche allo statuto approvate dall'assemblea dei soci del 10 marzo 2007 qui riportate sono immediatamente esecutive, salvo il numero dei consiglieri che sarà adeguato al numero previsto solo in caso di consiglieri dimissionari. In ogni caso il consiglio direttivo votato alle ultime elezioni rimane legalmente riconosciuto fino a naturale scadenza di mandato. Sono considerate valide le assenze ingiustificate ai fini della dimissione di un consigliere anche le assenze avvenute prima dell'approvazione delle modifiche, salvo opposizione del consigliere interessato entro 30 giorni dalla delibera assembleare che lo riguarda.